

BCC LAB
Associazione Giovani Soci BCC “San Vincenzo de’ Paoli” di Casagiove

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Costituzione e sede

Ai sensi delle disposizioni del Codice Civile in tema di Associazioni, e delle leggi vigenti in materia, è costituita l'Associazione denominata “BCC Lab - Associazione Giovani Soci BCC “San Vincenzo de’ Paoli” di Casagiove” (di seguito “Associazione”).

L'Associazione ha sede in Casagiove (CE), alla via Madonna di Pompei, n. 4.

Essa è retta dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

L'Associazione si propone quale organo d'impulso e consultivo del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo “San Vincenzo de’ Paoli” di Casagiove (di seguito “Banca”), volto alla definizione di obiettivi e azioni strategiche rivolte alla categoria dei giovani. Si propone altresì di promuovere ed attuare tra gli associati attività finalizzate alla valorizzazione, in ogni sua forma, della sfera sociale, culturale e ricreativa, unitamente alla promozione e divulgazione tra i giovani dei principi, dei metodi e delle strategie, improntate ai principi mutualistico e cooperativo. In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare seminari, incontri, conferenze e convegni per l'analisi e l'approfondimento di tematiche culturali, sociali e solidaristiche;
- organizzare corsi e moduli formativi su materie di interesse culturale, economico e sociale;
- organizzare eventi culturali, artistici, sportivi e ricreativi;
- organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi per il sostegno di soggetti in condizioni di obiettivo disagio e di popolazioni di Paesi in via di sviluppo;
- redigere e pubblicare materiali cartacei, informatici e audiovisivi, comprensivi di informazioni, notizie e approfondimenti in favore degli Associati;
- collaborare con altri Enti, pubblici e privati, anche a titolo di rapporti contributivi e convenzionati.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea ordinaria degli Associati.

Art. 4 - Associati

Gli Associati si dividono in Associati Fondatori e Associati Ordinari.

Sono Associati Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono Associati Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Possono entrare a far parte dell'Associazione i Soci della Banca di età compresa tra i 18 e i 35 anni (“Giovani Soci”), fino al compimento del trentaseiesimo anno di età.

Art. 4 bis - Associati “Incoming”

Per favorire una partecipazione convinta e consapevole dei più giovani, possono aderire all'Associazione, per un “periodo di prova” non superiore a 6 mesi e senza diritto di voto, giovani di età compresa tra i 18 e i 33 anni (fino al compimento del trentaquattresimo anno di età) con la

qualifica di Associato “Incoming”, osservando le modalità di cui al successivo Art. 5. Decorso tale periodo, la partecipazione all’Associazione sarà subordinata all’effettivo acquisto della qualità di (Giovane) Socio della Banca.

Art. 5 - Ammissione degli Associati

L’Ammissione degli Associati avviene su domanda degli interessati fatta per iscritto in forma libera.

L’accettazione delle domande viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Le iscrizioni decorrono dalla data di delibera dello stesso. In caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello in Assemblea.

Art. 6 - Diritti e doveri degli Associati

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero, gratuito e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. È garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative.

Gli Associati hanno diritto:

- a. di partecipare alle riunioni dell’Assemblea per l’elezione degli Organi Sociali e per l’approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni, oltretutto per ogni altra questione di competenza dell’organo assembleare;
- b. di beneficiare di facilitazioni e convenzioni promosse dall’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni e le iniziative nei limiti e secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno l’obbligo:

- a. di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- b. di cooperare per il raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia in contrasto con le finalità dell’Associazione;
- c. di partecipare in forma non temporanea alla vita associativa.

Art. 7 - Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per decesso, recesso o per esclusione.

Il recesso dall’Associazione deve essere comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo ed ha effetto a decorrere dalla data del provvedimento di accettazione dello stesso organo esecutivo.

Il provvedimento di esclusione potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo:

- a. per la perdita dei requisiti di base per i quali è avvenuta l’ammissione;
- b. per accertati motivi di incompatibilità con gli scopi statuari, ovvero per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto.

Contro il provvedimento di esclusione l’Associato potrà proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Art. 8 - Organi Sociali

Sono Organi Sociali:

- a. l’Assemblea degli Associati
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo (Presidente dell’Associazione)
- d. il Segretario
- e. il Tesoriere
- f. i Revisori dei Conti

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Rappresenta il massimo organo deliberante e provvede all'elezione del Presidente dell'Associazione (secondo quanto previsto al successivo Art. 17). L'Assemblea approva lo Statuto Sociale, le sue modificazioni e dà agli Organi Sociali le direttive generali per il funzionamento dell'Associazione.

Essa si riunisce ordinariamente una volta l'anno, per approvare il bilancio e la relazione programmatica delle varie attività, ed in modo straordinario per deliberare modifiche allo Statuto, lo scioglimento anticipato dell'Associazione, le procedure di liquidazione dei beni in possesso dell'Associazione.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente tutte le volte che lo ritiene necessario, nonché nei seguenti casi:

- a. su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b. su domanda motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria avviene mediante comunicazione esposta presso la sede legale dell'Associazione con almeno 15 giorni di preavviso, recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di svolgimento dell'Assemblea. Nel rispetto dei tempi sopra descritti, la convocazione potrà avvenire anche con altri mezzi idonei. Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno 30 giorni.

Ha diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, il Presidente della Banca o una persona da lui designata a rappresentarlo.

Art. 11 - Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno degli Associati, in seconda convocazione con qualsiasi numero di Associati. Le deliberazioni in Assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; mentre in Assemblea straordinaria le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. Ogni Associato ha diritto a un voto e può rappresentare massimo un altro Associato, dietro delega scritta. I membri del Consiglio Direttivo non possono rappresentare altri Associati, nemmeno dietro delega scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario o, in caso di assenza, da persona designata dall'Assemblea. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 12 - Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente o per richiesta di un terzo dei presenti e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea, in questo caso, sceglierà due scrutatori tra i presenti.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a. in sede ordinaria:
 1. eleggere il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
 2. discutere e deliberare sui bilanci, sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e, più in generale, sull'attività dell'Associazione;
 3. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- b. in sede straordinaria:
 1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 2. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 13 bis - Commissioni Tematiche

Le Commissioni Tematiche sono articolazioni dell'Assemblea. Esse hanno la funzione di pianificare e realizzare attività e progetti secondo la specifica competenza tematica e hanno durata annuale. Le aree tematiche sono individuate all'avvio di ogni esercizio sociale con deliberazione del Consiglio Direttivo che provvede ad individuare le linee programmatiche che la singola Commissione svilupperà.

Individuate annualmente le Commissioni, il Presidente ne dà notizia agli Associati, pubblicando l'avviso nella bacheca della sede sociale. Da quel momento e per tutto l'esercizio annuale sarà possibile, rivolgendo apposita istanza al Presidente, richiedere di essere inseriti in una singola Commissione. Entro il termine di 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di cui sopra, previa convocazione del Presidente, si terrà l'elezione dei Coordinatori in seno al Consiglio Direttivo. È fatta salva la possibilità dell'Associato già inserito in una Commissione di richiedere, previa istanza al Consiglio Direttivo, di cambiare Commissione.

La nomina dei Coordinatori avviene mediante candidatura spontanea da parte di ogni Consigliere a coordinare una singola Commissione. In caso di più candidature o di assenza di candidature per una data Commissione, il Presidente del Consiglio Direttivo ha facoltà di decisione sulla distribuzione dei Coordinatori.

Ogni Coordinatore, in occasione della prima riunione convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, nomina un Segretario di Commissione, che si occupa nel corso dell'esercizio annuale di redigere i verbali delle sedute, di coordinarsi con il Segretario nominato in seno al Consiglio Direttivo e, previa convocazione, di intervenire nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

Inoltre, il Coordinatore, sempre in occasione della prima riunione convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, nomina un Vicepresidente ed un Tesoriere.

Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e nelle circostanze in cui è chiamato a rappresentarlo e lo coadiuva nell'attuazione degli obiettivi programmatici fissati.

Il Tesoriere tiene i libri prescritti dalla legge, interfacciandosi con il Tesoriere dell'associazione, predispose la bozza del bilancio di previsione annuale da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Banca e la bozza del bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea generale dell'Associazione per la relativa approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il segretario, il Vicepresidente ed il tesoriere restano in carica per la durata di 1 anno.

Le proposte approvate in Commissione, con voto a maggioranza semplice per alzata di mano, sono sottoposte per l'approvazione al vaglio del Consiglio Direttivo.

Gli Associati possono partecipare ai lavori di un'unica Commissione Tematica.

Art. 14 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 9 membri: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e i Coordinatori di ciascuna delle cinque Commissioni Tematiche.

I membri del Consiglio Direttivo non ricevono alcuna remunerazione per la loro carica, salvo il rimborso delle spese realmente sostenute e analiticamente documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 14 bis - Durata in carica e sostituzione dei Consiglieri

I Consiglieri durano in carica 3 anni. I Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Ciascun Consigliere è tenuto a partecipare alle riunioni consiliari, salvo giustificato motivo che dovrà essere comunicato con idoneo preavviso al Presidente. L'assenza ingiustificata di un Consigliere per più di 3 riunioni consecutive darà luogo alla decadenza dall'incarico, dichiarata con delibera del Consiglio stesso.

In caso di dimissioni o di mancanza di un membro del Consiglio, anche per esclusione dello stesso per decisione ex comma precedente, il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un sostituto. Questi rimane in carica sino a fine esercizio.

Al termine del mandato di Coordinatori si procederà nuovamente alle elezioni in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a. deliberare all'inizio di ogni esercizio il piano di attività dell'Associazione da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione della Banca;
- b. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, assumendo tutte le iniziative del caso;
- c. predisporre il bilancio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- d. nominare, alla scadenza dei rispettivi mandati, i Coordinatori delle singole Commissioni Tematiche;
- e. deliberare sulle proposte delle Commissioni Tematiche;
- f. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- g. esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente;
- h. procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi degli Associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ogni Associato, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- i. deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci e la loro esclusione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente e comunque almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente o su domanda di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con un preavviso di almeno 5 giorni. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Tutte le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito verbale, stilato dal Segretario e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente. Alle riunioni del Consiglio partecipa di diritto il Presidente della Banca, con diritto di voto. In caso di parità, il voto del Presidente della Banca vale doppio.

Partecipa altresì alle riunioni un Comitato Tecnico nominato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, con compiti consultivi, e i Revisori dei Conti, quando invitati, per fornire pareri inerenti alle proprie funzioni.

Art. 17 - Compiti del Presidente

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea, fatta eccezione per la prima nomina in assoluto, in sede di costituzione dell'Associazione, riservata al Presidente della Banca, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Il Presidente resta in carica per la durata di 3 anni. È rieleggibile e può essere revocato in qualsiasi momento dal Presidente della Banca, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Banca. Tale modalità si rende necessaria affinché la figura del Presidente dell'Associazione sia espressione diretta del Consiglio di Amministrazione della Banca e, in particolare, del suo Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, a tutti gli effetti, di fronte agli Associati, a terzi ed in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che di terzi soggetti.

Il Presidente mantiene e cura i rapporti con il Presidente e il Direttore della Banca. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Banca ogniqualvolta viene convocato e nei casi in cui siano previsti all'ordine del giorno della seduta consiliare argomenti che riguardino l'Associazione.

È coadiuvato per la parte amministrativa dal Segretario, dal Tesoriere e dal Comitato Tecnico.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare al Vicepresidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di impedimento o assenza del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente.

Art. 17 bis - Rapporti con la Banca

Le parti definiscono in apposito accordo scritto, rivedibile annualmente, sia la modalità che la tempistica relativa all'interscambio di idee, alla valutazione dei progetti dell'Associazione e all'entità e alle modalità di finanziamento. Si conviene infatti che l'Associazione, pur mantenendo autonomia gestionale e programmatica, si debba adoperare per una costante relazione con gli organi di vertice della Banca, in primo luogo il Presidente (o suo delegato) e il Direttore Generale.

Art. 18 - Compiti del Vicepresidente

Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente dell'Associazione.

Il Vicepresidente resta in carica per la durata di 3 anni ed è rieleggibile.

Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e nelle circostanze in cui è chiamato a rappresentarlo. Coadiuva lo stesso nell'attuazione degli obiettivi programmatici fissati. Svolge i compiti a lui assegnati, in via transitoria o permanente, dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Compiti del Segretario

Il Segretario viene nominato dal Presidente dell'Associazione.

Il Segretario resta in carica per la durata di 3 anni ed è rieleggibile.

Tiene i libri dei soci e dei verbali. Promuove e gestisce la realizzazione di un archivio contenente i contatti e i profili anagrafici e professionali dei singoli Associati; redige i verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Il Segretario coordina i segretari delle Commissioni Tematiche e raccoglie i verbali delle singole sedute. Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea degli Associati, ordinaria e straordinaria, e cura tutte le comunicazioni agli Associati su richiesta del Presidente.

Il Segretario svolge ogni altra mansione di carattere amministrativo/burocratico residuale non meglio indicata.

Art. 20 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Presidente dell'Associazione.

Il Tesoriere resta in carica per la durata di 3 anni ed è rieleggibile.

Tiene i libri prescritti dalla legge, predispone la bozza del bilancio di previsione annuale da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Banca e la bozza del bilancio consuntivo da presentare Assemblea generale dell'Associazione per la relativa approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 21 - Compiti dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono nominati in numero di tre unità dal Consiglio di Amministrazione della Banca. Tale modalità si rende necessaria al fine di garantire alla Banca un livello minimo di monitoraggio sulle iniziative, in particolare di carattere economico-patrimoniale, promosse dall'Associazione.

I Revisori dei Conti restano in carica per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Ai Revisori dei Conti spetta, nella forma e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione e sull'osservanza delle leggi, del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Essi devono redigere la relazione da presentare all'Assemblea relativamente ai bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti non riceveranno alcuna remunerazione per la loro carica, salvo il rimborso delle spese realmente sostenute ed analiticamente documentate.

Art. 22 - Entrate e patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contribuzione annuale della Banca, nella misura definita anno per anno dagli accordi tra le parti;
- quote associative degli Associati, eventualmente stabilite dall'Assemblea, e contributi da Associati e da terzi;
- contributi da parte di enti locali;
- contributi di partners, il cui utilizzo dovrà concorrere al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione nel rispetto degli scopi sociali fissati dallo Statuto.

Art. 23 - Libri sociali

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione, nella persona del Segretario che provvederà ad aggiornarli, tiene i libri verbale delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, nonché fondi di riserva durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione sia imposta per legge. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto, anche costituendo fondi di riserva indivisibili.

Art. 25 - Norme generali

L'esercizio sociale inizia il primo di gennaio e termina il 31 di dicembre di ogni anno. L'amministrazione dell'Associazione viene affidata al Segretario, la contabilità viene affidata al Tesoriere secondo le direttive del Presidente.

Art. 26 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.